



**Convegno del 18 settembre 2012:
Mandato Professionale e Parametri
Formazione Professionale Continua**

Dottor Andrea Cappelletti

Commissione Liquidazione Parcelle Dell' Ordine Dei Dottori
Commercialisti e Degli Esperti Contabili Di Roma

Il nuovo quadro di riferimento

- ◆ Art. 9 D.L. n° 1 del 24/1/2012 => abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (in vigore dal 24/1/2012).
- ◆ Necessità di fornire al cliente un **preventivo** circa gli onorari, spese, oneri e contributi (4° comma medesima norma).
- ◆ Nuovo sistema basato sulla contrattazione tra le parti: Professionista e Cliente => centralità del **mandato professionale**.
- ◆ Previsione dei **parametri** per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale (2° comma medesima norma), istituiti con il D.M. Giustizia n° 140 del 20/7/2012 (in vigore dal 23/8/2012).

Il Preventivo

- ◆ Il preventivo, atto unilaterale del Professionista con o senza accettazione.
- ◆ Efficacia degli atti unilaterali (cc art 1334) => producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
- ◆ Norme applicabili agli atti unilaterali (cc art 1324). Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
- ◆ Il contenuto necessario del preventivo: la misura di massima del compenso, gli onorari, le spese, gli oneri ed i contributi.
- ◆ Necessità di preventivare anche le spese, ad esempio per trasferte, non solo nel costo unitario bensì anche nel numero => costo complessivo.

Segue: Il Preventivo

- ◆ La **forma** del preventivo, scritta non per la validità giuridica ma per necessità di provarne l'esistenza => il cliente dovrebbe provare anch'egli, per iscritto, di avere chiesto assistenza.
- ◆ L'**obbligatorietà** del preventivo sempre se c'è una richiesta di assistenza professionale da un potenziale cliente (previa verifica delle condizioni) => non sempre seguirà il contratto.
- ◆ L'**inadempimento** dell'obbligo di fornire il preventivo dei costi => potrebbe determinare a) sanzioni disciplinari (su segnalazione del cliente) e b) risarcimento del danno (da parte del cliente che dovrebbe provarne la sussistenza).
- ◆ Si apre la strada a richieste finalizzate anche solo a verificare la congruità del prezzo delle prestazioni professionali.

Il Mandato

- ◆Perno fondamentale del nuovo sistema: la preferenza accordata alla **volontà delle parti con un limite** => l'adeguatezza all'importanza dell'opera comma 4 art 9 D.L. 1/2012. Invece l'adeguatezza al decoro non è obbligatoria nel mandato ma solo per la liquidazione giudiziale (art 2233cc).
- ◆Precedentemente l'accordo era del tutto libero per quanto concerne la determinazione del prezzo (salvo i limiti generali per i contratti). Giurisprudenza costante => il potere del giudice di determinare il compenso del professionista adeguando all'importanza dell'opera ed al decoro è subordinato alla mancanza di accordo tra gli interessati.

Segue: Il Mandato

- ◆ Preventivo e Mandato due atti che nascono in momenti diversi: preventivo => dovrebbe precedere il momento dell'accordo (...la misura del compenso...previamente resa nota...), dovrebbe consentire la fase decisionale del cliente, prodromica alla attribuzione dell'incarico al professionista.
- ◆ Preventivo e contratto due atti differenti anche nel contenuto => nel preventivo gli onorari possono essere determinati anche solo in *misura di massima*, nel contratto il prezzo deve essere *determinato o determinabile* (prezzo = oggetto del mandato => elemento essenziale del contratto).
- ◆ Nel mandato dovrebbe risultare che il preventivo è stato reso noto, in forma scritta o verbalmente.
- ◆ La mancanza del preventivo potrebbe inficiare la validità di un mandato? => il cliente potrebbe contestare la mancata "riflessione", il mancato confronto con altre offerte sul mercato ecc.

Segue: Il Mandato

- ◆ Polizza assicurativa => “prevista” dall’art 9 D.L. 1/2012 e resa obbligatoria dodici mesi dopo il DPR di riforma delle professioni (DPR 137 del 14/8/2012, in vigore dal 15/8/2012). Vanno indicati estremi e massimale => il rischio assicurato deve riferirsi al tipo di incarico oggetto di mandato, esempio per la tax due diligence.
- ◆ La violazione dell’obbligo di stipula e di comunicazione al Cliente di apposita polizza assicurativa costituisce illecito disciplinare.

I Parametri

♦ **Art. 15 D.M. 140** - Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:

a) amministrazione e custodia; b) liquidazione di aziende; c) valutazioni, perizie e pareri; d) revisioni contabili; e) tenuta della contabilità; f) formazione del bilancio; g) operazioni societarie; h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria; i) assistenza in procedure concorsuali; l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria; m) attività di sindaco di società'.

♦ Il secondo comma prevede il **criterio analogico** per prestazioni professionali di attività diverse da quelle elencate.

I Parametri

- ◆ La liquidazione giudiziale avviene mediante applicazione delle percentuali variabili stabilite nella Tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili, al valore della pratica. Per le sole dichiarazioni fiscali sono disposti valori fissi.
- ◆ Il valore della pratica è definito all'interno di ogni singolo parametro.
- ◆ L'articolo 16 del D.M. definisce: A) le grandezze in base alle quali viene effettuato il conteggio (componenti positivi di reddito, attività, passività) B) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.

Segue: I Parametri

- ◆ Sono individuate solo 11 attività a fronte di un numero prima molto maggiore: ripensamento delle attività svolte dal Commercialista => terminologico e di composizione unitaria.
- ◆ In generale: non sono più previste le indennità, i rimborsi di spese (generali di studio e di viaggio e soggiorno), la cumulabilità di onorari gradualmente e specifici, l'incarico connesso da più clienti (art 12 tariffa abrogata con sommatoria dei relativi onorari ridotti al max del 40%).
- ◆ Spese di viaggio e soggiorno: art 1 comma 2 D.M. 140 => non costituiscono più parte del compenso (secondo il testo dell'articolo 18 della tariffa abrogata) => sono liquidabili dal Giudice? L'articolo 2233 si riferisce alla liquidazione dei soli compensi... Dovrebbe essere comunque possibile recuperare in sede giudiziale le spese sostenute nell'interesse del Cliente.

Segue:i Parametri

- ◆ Mancano espresse previsioni per molte attività prima “tipizzate”: amministrazione di beni e patrimoni => nel contenuto della lettera a) riferimento solo all’azienda; bilanci => mancano quelli tecnici (più rari) e le situazioni contabili (molto frequenti) prima contemplate nell’articolo 33; le avarie (non rare in alcune aree geografiche); gli arbitrati => che rinviavano se non preconcordati alle avarie (!); funzione di revisore di enti pubblici => solo in alcuni casi sono previste apposite tariffe (es. per le ASL il 10% dello stipendio del D.G.); l’impianto della contabilità => era a tempo, da preconcordare, ma era riconosciuto un minimo orario.
- ◆ Nota: Il DLgs 139/2005 (Ordinamento della professione) espressamente prevede nell’oggetto (art 1 comma 2): amministrazione di beni e patrimoni, il regolamento e la liquidazione delle avarie (!) la funzione di revisore di enti non commerciali e pubblici ed altro ancora.

Segue:i Parametri

- ◆ Alcuni esempi (valori aliquote corrispondenti fisse o medie):
- ◆ A) Adempimenti dichiarativi fiscali:
 - ◆ A.1) **dichiarazione di una persona fisica senza p.iva..... € 150,00** (prima 190 semplice, 500 media, 1.300 complessa);
 - ◆ A.2) **dichiarazioni fiscali** di una persona fisica con p.iva e ritenute su compensi erogati a terzi: € 450,00 (redditi) + € 200 (irap) + € 250,00 (iva) + 150 (sostituto d'imposta) + € 20,00 (invio telematico) = € **1.120,00** a prescindere da tutto (!);
 - ◆ A.3) **dichiarazione di successione € 350,00** (prima € 700,00 con 2 imm.li);
- ◆ B) **Contabilità semplificata** di una persona fisica con componenti positivi = € 50.000,00...€ **2.000,00** (4%) (prima contabilità media € 1.750,00);
- ◆ In totale quindi A.2) + B) = € **3.120,00** (!).

Segue:i Parametri

- ◆C) **Bilancio Società di capitali** con componenti passive pari ad € 2.500.000,00, attività pari ad € 1.800.000,00, passività (totale passivo – patrimonio netto- pari ad € 1.500.000,00) **€ 1.990,00** (prima € 4.900,00).
- ◆D) **Dichiarativi stessa Società** ... € 650,00 (redditi) + € 250 (iva) + € 200 (irap) + € 150 (sostituto d'imposta) + € 20 (invio telematico) -> totale **€ 1.270,00**.
- ◆D) **Contabilità** della stessa Società...**€ 11.300,00**;
- ◆E) **CTP** del valore di € 500.000,00 (art 21 D.M: valore risultante dalla perizia di parte, sembrerebbe,.. ...) ... **€ 4.500,00** (prima € 19.200,00!);
- ◆Tutto salvo maggiorazione del 100% o riduzione del 50% (art 18 eccezionale difficoltà, importanza o urgenza oppure speditezza).

Il periodo transitorio

Indicazioni del Consiglio Nazionale: informativa n° 21/12 del 7/3/2012, integrata dalla informativa n° 24/12 del 9/3/2012.

- ◆ Attività di liquidazione da parte dei Consigli degli ordini territoriali (e delle Commissioni Parcelle): riferimento all'articolo 11 delle preleggi => la legge dispone per l'avvenire: continuazione della attività di liquidazione per gli incarichi assunti prima dell'entrata in vigore del Decreto (24/1/2012).
- ◆ Tariffe per gli ausiliari del Giudice e per le funzioni giudiziarie (CTU, Custode Giudiziario, Curatore Fallimentare ecc.) => dubbi sulla abrogazione => formulazione del 1° comma articolo 9: sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate; abrogazione deducibile dal testo del 3° comma (parametri a regime per la liquidazione delle spese giudiziali). Spese giudiziali => articolo 91 cpc (contributo unico e diritti, spese di difesa-consulenti tecnici, legali, custodi) => proroga tariffe prof.li solo se comprese tra le spese giudiziali.

Spunti per una discussione

- ♦ **Circa il mandato professionale:** il 4° comma dell'articolo 9 del D.L. 1/2012 dispone: “...In ogni caso la misura del compenso ...deve essere adeguata all'importanza dell'opera...” che vuol dire? I compensi saranno liberamente determinabili o magari lo saranno solo verso il basso? O non lo saranno del tutto né per la misura minima né per la massima?
- ♦ Quando il compenso richiesto potrà essere considerato adeguato, “congruo” (...), tale che non sia in alcun modo censurabile sotto il profilo del disposto sopra riportato, con le possibili conseguenze del caso? E' possibile che in questo senso i Parametri Ministeriali operino come *riferimento* per la determinazione del *prezzo* delle prestazioni?

Segue: Spunti per una discussione

- **Circa i Parametri:** l'art 1 del D.M 140 dispone al comma 1°: “l'Organo Giurisdizionale ... applica le disposizioni del presente decreto”, anche per analogia, mentre al comma 7 statuisce che: “In nessun caso le soglie numeriche indicate...sono vincolanti per la liquidazione stessa.” => sono disposizioni di contenuto opposto nella sostanza se non nella forma (la prima si riferisce anche alla 2^). Soprattutto sembrano contrastare con i principi di uguaglianza e di certezza del diritto.
- **Il decoro della professione:** un concetto non chiaro dal punto di vista della quantificazione. Elementi costitutivi => disponibilità di efficace corredo tecnico professionale; disponibilità e prontezza di utilizzo di aggiornati strumenti; organizzazione di un efficace studio ed equipe professionale; capacità di interloquire con la Committenza....



Segue: Spunti per una discussione

Esiste il pericolo che la liberalizzazione non consegua il risultato cercato, che i “Parametri” siano solo una tariffa impoverita nel contenuto e nella chiarezza e che la liquidazione affidata ai Giudici, in bilico tra parametri e discrezionalità di giudizio determini ulteriore incertezza?